

REGOLAMENTO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

10 Febbraio 2023

Il Presidente OIV

Componente OIV

Lira Zardo

*Luca
Clemente*

Componente OIV

INDICE:

- 1) Oggetto**
- 2) Disposizioni generale**
- 3) Funzioni dell'OIV**
- 4) Organizzazione e funzionamento**
- 5) Funzioni di supporto tecnico amministrativo**
- 6) Cessazione e revoca**
- 7) Disposizioni finali e transitorie**



Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento richiama le funzioni e disciplina le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (in seguito denominato OIV) dell'Azienda Sanitaria Locale 1 di Sassari (in seguito denominato ASL 1 Sassari).

Art. 2 Disposizioni generali

L'Organismo Indipendente di Valutazione è un organismo collegiale composto da tre membri esterni all'organizzazione dell'Azienda, individuati e nominati dalla Direzione Aziendale in conformità con le procedure ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di riferimento nazionale e regionale. La durata dell'incarico di componente dell'OIV è triennale, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Art. 3 Le funzioni dell'OIV

L'OIV svolge le funzioni principali di cui agli artt. 6, 7, 14, 19 bis del D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii..

- Monitoraggio della performance

Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c dell'art. 6 D.Lgs. 150/2009.


- Sistema di misurazione e valutazione performance

Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 150/2009, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e, del medesimo articolo;

b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 150/2009;



c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del D.Lgs. 150/2009.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2009, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 150/2009, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

- Sostituzione Servizi di controllo interno

L'Organismo di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. 150/2009, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo del D.Lgs. 150/2009, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.


L dz

Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 dell' Art. 14 D.Lgs. 150/2009 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché

, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009.

- Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali

1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 150/2009.

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2009 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.


5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

L'OIV supporta inoltre l'Azienda sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale.

Ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori.

- Ulteriori compiti

L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e



i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

L'OIV garantisce, inoltre, ogni ulteriore attività e funzione attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione dalla normativa e dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Le funzioni assegnate dovranno essere svolte nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii..

Art. 4 Organizzazione e funzionamento

L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di piena autonomia rispetto alle strutture operative dell'Azienda e riferisce al Direttore Generale.

L'OIV ha sede presso la sede legale dell'ASL 1 Sassari, ove di norma si riunisce in presenza, prevedendo un'organizzazione delle proprie sedute secondo una tempistica coordinata con le scadenze di carattere istituzionale e con le esigenze riconducibili al sistema di gestione delle performance dell'Azienda.


Le funzioni di coordinamento dell'attività dell'Organismo sono assunte da uno dei membri individuato e nominato in qualità di Presidente dalla Direzione Aziendale.

Il Presidente:

- stabilisce, d'intesa con la Direzione Aziendale, un calendario di massima degli incontri tenendo conto degli adempimenti da assolvere e delle scadenze da rispettare;
- convoca le riunioni via mail, personalmente o per il tramite della segreteria di cui al successivo art. 5, con un preavviso di almeno 2 giorni per le sedute senza la partecipazione del personale dell'ASL, almeno 4 giorni se è prevista la partecipazione del personale dell'ASL, salvo particolari ragioni di urgenza;
- definisce l'ordine del giorno, anche in virtù della documentazione da esaminare che viene messa a disposizione dalla Direzione Aziendale un tempo congruo prima della seduta;
- dirige i lavori dell'adunanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano in base al requisito dell'età anagrafica.

Le sedute (o accessi) sono valide, purché intervengano almeno 2 componenti. I lavori svolti in ciascuna seduta trovano riscontro in un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti al termine della medesima o in quella successiva. Il verbale viene predisposto dalla segreteria permanente secondo le modalità indicate dall'OIV.



Le sedute (o accessi) si intendono regolarmente costituite anche nel caso in cui uno o tutti i componenti si riuniscano in modalità telematica. La modalità di riunione è in ogni caso indicata nel verbale della seduta.

Le sedute (o accessi) hanno una durata coerente con la complessità e numerosità degli argomenti all'ordine del giorno e comunque in ogni caso mai al di sotto dei 60 minuti.

L'OIV svolge il proprio compito in forma collegiale e la responsabilità degli atti compiuti è solidale tra tutti i componenti, che perseguono l'obiettivo di addivenire alla piena ed unanime condivisione delle decisioni assunte e delle valutazioni fatte. In via residuale, nel caso in cui siano presenti due dei tre componenti e non vi sia unanimità di decisione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.

L'OIV ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile, garantendo il rispetto del principio di riservatezza e del segreto professionale; ha inoltre la facoltà di richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli ambiti organizzativi in cui si articola l'Azienda.

Le adunanze dell'OIV non sono pubbliche, tuttavia l'Organismo può procedere ad audizioni di dipendenti.

I componenti dell'OIV si impegnano a fare un uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati e sulla privacy e del segreto professionale.

Art. 5 Funzioni di supporto tecnico amministrativo

Al di là della possibilità di interlocuzione con i diversi ambiti organizzativi già richiamata al precedente articolo, per lo svolgimento dei propri compiti l'OIV si avvale, per le funzioni proprie della Struttura Tecnica Permanente prevista dall'art. 14 commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 150/2009, delle funzioni di controllo interno afferenti a SC Programmazione e Controllo, riservandosi, ove necessario, la possibilità di coinvolgere nelle riunioni anche ulteriori referenti dell'Azienda.

L'Azienda provvede ad individuare le specifiche funzioni amministrative di segreteria permanente dell'OIV, così da assicurare le attività di verbalizzazione, di gestione della corrispondenza e di mantenimento degli archivi riferiti all'attività dell'Organismo anche sulla base delle specifiche indicazioni fornite dall'OIV stesso.



Art. 6 Cessazione di un membro per dimissioni o revoca

In caso di dimissioni presentate da componenti dell'OIV, da rassegnare a mezzo PEC, deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda.

La nomina di componente OIV può essere revocata da parte dell'ASL 1 Sassari, con provvedimento motivato del Direttore Generale, per gravi e comprovate inadempienze, per palesi incompetenze, per comportamenti lesivi dell'Azienda e della carica rivestita, per sopravvenuta incompatibilità.

In caso di cessazione di un membro dell'OIV, il Direttore Generale provvede tempestivamente all'attivazione delle procedure per l'individuazione e la nomina di un nuovo componente, in maniera conforme con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Nell'intervallo di tempo intercorrente tra la decadenza di un membro e la nomina del sostituto, l'Organismo rimane in funzione ed espleta regolarmente le proprie funzioni.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente, rimangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Art. 7 Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è approvato dal Direttore Generale su proposta dell'OIV ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, informato preventivamente l'OIV, le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti aziendali di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie. Si fa inoltre riferimento alle indicazioni espresse nell'Avviso pubblico, disposto per l'individuazione dei componenti dell'OIV.

Al presente regolamento potranno essere apportate, sia su proposta dell'OIV che sia su iniziativa del Direttore Generale, sentito l'OIV, le modifiche che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di ulteriori chiarimenti afferenti l'estensione e le modalità di applicazione del D.Lgs. n. 150/2009 o di innovazioni normative inerenti l'ambito di competenza dell'Organismo o, anche, a seguito delle esperienze maturate nel corso della sua applicazione. Tali modifiche, se non stravolgenti l'intero architrave organizzativo del presente regolamento, potranno essere definitivamente formalizzate con semplice nota del Direttore Generale.